
Circolare di studio n. 9/2018

Periodo 16 – 31 Maggio 2018

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Imu e Tasi-coefficienti per i fabbricati del gruppo catastale D	3
Operatività della cedolare secca nei contratti di locazione	4
Imponibilità del credito d'imposta Irap per soggetti senza lavoratori dipendenti.....	5
Particolarità da tenere in considerazione dai contribuenti che presentano il mod. 730	6
Attività estere di natura finanziaria che devono essere indicate nel quadro RW del modello Redditi PF.....	9
Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dagli eredi.....	10
Agenda.....	11
Scadenario dal 16 al 31 Maggio 2018	11
Schede operative.....	21
Redditi di lavoro autonomo – Aliquote ritenute alla fonte.....	21
Rettifica entro i 90 giorni della dichiarazione annuale.....	21
Correzione oltre i 90 giorni della dichiarazione annuale	22
Termini di decadenza degli accertamenti fiscali	23
Dossier Casi e Contabilità	24
Adeguamento agli studi di settore	24
Autovettura a uso promiscuo assegnata nel corso del periodo d'imposta.....	24
Proventi immobiliari abitativi e reddito d'impresa	27

Bene a sapersi

Imu e Tasi-coefficienti per i fabbricati del gruppo catastale D

Con il decreto direttoriale del 19 aprile 2018 è stata stabilita, ai fini dell'Imu e della Tasi dovute per il 2018, la misura dei coefficienti di aggiornamento da utilizzare per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I predetti coefficienti sono i seguenti:

<i>Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D": coefficienti di aggiornamento</i>		
per l'anno 2018 = 1,01	per l'anno 2017 = 1,01	per l'anno 2016 = 1,01
per l'anno 2015 = 1,02	per l'anno 2014 = 1,02	per l'anno 2013 = 1,02
per l'anno 2012 = 1,05	per l'anno 2011 = 1,08	per l'anno 2010 = 1,09
per l'anno 2009 = 1,10	per l'anno 2008 = 1,15	per l'anno 2007 = 1,19
per l'anno 2006 = 1,22	per l'anno 2005 = 1,26	per l'anno 2004 = 1,33
per l'anno 2003 = 1,37	per l'anno 2002 = 1,42	per l'anno 2001 = 1,46
per l'anno 2000 = 1,51	per l'anno 1999 = 1,53	per l'anno 1998 = 1,55
per l'anno 1997 = 1,59	per l'anno 1996 = 1,64	per l'anno 1995 = 1,69
per l'anno 1994 = 1,74	per l'anno 1993 = 1,78	per l'anno 1992 = 1,79
per l'anno 1991 = 1,83	per l'anno 1990 = 1,91	per l'anno 1989 = 2,00
per l'anno 1988 = 2,09	per l'anno 1987 = 2,26	per l'anno 1986 = 2,44
per l'anno 1985 = 2,61	per l'anno 1984 = 2,79	per l'anno 1983 = 2,96
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,13		

Ai fini operativi, si ritiene opportuno rammentare che per i fabbricati:

- classificati nel gruppo D;
- non iscritti al catasto (e, quindi, senza rendita certa);
- posseduti nell'esercizio di impresa;
- contabilizzati separatamente;

secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Imu e della Tasi, deve risultare individuata in relazione:

- del costo di acquisto e/o di costruzione del bene immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione;
- dei costi incrementativi contabilizzati e aggiornati utilizzando i predetti coefficienti di adeguamento.

Operatività della cedolare secca nei contratti di locazione

La "cedolare secca" è un regime facoltativo, che si sostanzia, per la parte derivante dal reddito dell'unità immobiliare, nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali e, inoltre, non devono essere corrisposte l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per:

- le registrazioni;
- le risoluzioni;
- le proroghe;

dei contratti di locazione, tenendo, però, in considerazione che la cedolare secca;

- non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione;
- implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente;
- l'opzione per la sua applicazione può anche avvenire alla registrazione del contratto negli anni successivi, in caso di locazioni pluriennali;
- in caso di proroga del contratto, è necessario confermare l'opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga.

Ai fini procedurali è necessario tenere in considerazione che:

- possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (es.: usufrutto), che non locano l'unità immobiliare nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni;
- l'opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione, o, anche, con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'unità immobiliare abitativa, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, e che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello dell'unità abitativa e risulti evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale;
- in caso di contitolarità dell'unità immobiliare l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore, con la conseguenza che quelli che non esercitano l'opzione sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso e l'imposta di bollo deve essere corrisposta in modo intero;
- il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti;
- l'opzione, che può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione, comporta l'applicazione delle regole della cedolare secca

per l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto;

- il locatore ha, comunque la, facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata, che deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente e comporta il versamento dell'imposta di registro, eventualmente dovuta;
- in caso di proroga del contratto, è necessario confermare l'opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga.

L'imposta sostitutiva si deve calcolare applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E', inoltre, prevista un'aliquota ridotta del 10% (fino alla fine del 2019, salvo proroga) per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

- nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e cioè, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Il reddito assoggettato a cedolare secca:

- è escluso dal reddito complessivo;
- sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
- il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Per l'imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le medesime dell'Irpef, mentre diversa è la misura dell'acconto, pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

In generale, l'acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l'imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

Passando alle regole specifiche, il pagamento:

- dell'acconto (dovuto se la cedolare per l'anno precedente supera i € 51,65) deve essere effettuato:
 - *in un'unica soluzione*, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a € 257,52;
 - *in due rate*, se l'importo dovuto è superiore a € 257,52, di cui:
 - la prima, pari al 40% del 95%, entro il 30 giugno;
 - la seconda, pari al restante 60% del 95%, entro il 30 novembre;
- del saldo deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce o, nei 30 giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40%.

Tenendo presente che il versamento della cedolare secca, compensabile con le regole ordinarie, deve avvenire utilizzando il modello F24 specificando i seguenti codici tributo:

- 1840-Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;
- 1841-Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 1842-Cedolare secca locazioni – Saldo.

Imponibilità del credito d'imposta Irap per soggetti senza lavoratori dipendenti

Si ritiene utile rammentare che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2015, ha previsto il riconoscimento di un *credito d'imposta* nella misura pari al 10% dell'Irap lorda calcolata nel rispetto delle modalità e delle regole stabilite dal D.Lgs.

15 dicembre 1997, n. 446, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti e determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato decreto legislativo.

In concreto, il beneficio riguarda i seguenti contribuenti o soggetti interessati:

- esercenti attività d'impresa;
- esercenti attività nei settori delle banche, delle altre società finanziarie e delle assicurazioni;
- operatori agricoli titolari di reddito agrario;
- titolari di reddito di lavoro autonomo professionale (professionisti individuali e studi associati).

Tale credito d'imposta, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio, tra cui, di conseguenza le società di capitali e le società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria, deve necessariamente risultare contabilizzato:

- nella voce "C.II.4-bis" dell'attivo dello stato patrimoniale;
e, in contropartita:
- nella voce A.5 del conto economico;

e, quindi, con una scrittura in partita doppia così formulata:

Crediti d'imposta <i>(C.II.4-bis dell'attivo dello stato patrimoniale)</i>	<i>a</i>	Sopravvenienze attive <i>(A.5 del conto economico)</i>
---	----------	---

Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che detto "credito d'imposta" partecipata alla formazione del reddito d'impresa, in quanto non è stata prevista una norma specifica che dispone la *non imponibilità* del medesimo.

Si ritiene, invece, che il credito d'imposta in argomento non esplica effetti per quanto attiene alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, in quanto non risulta compreso in alcuno dei componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 53 e 54 del Tuir.

Particolarità da tenere in considerazione dai contribuenti che presentano il mod. 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni;
- redditi dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D -> es.:

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2017 e altri redditi soggetti a tassazione separata per i seguenti tipo di reddito:

- 1 - compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- 2 - indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- 3 - somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2017 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;

- 4 - somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2017, sono stati oggetto di rimborso o, comunque, restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- 5 - somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;
- 6 - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- 7 - plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto;
- 8 - redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

e che nel 2018 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, nel qual caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" deve essere barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI-Persone fisiche.

Nello specifico:

- *il quadro RM*, se hanno percepito nel 2017 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2017. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello

REDDITI non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;

- *il quadro RT*, se nel 2017 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2017 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017
- *il modulo RW*, se nel 2017 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI-Persone fisiche 2018 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione. Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli, nel qual caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è *accorge di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili*, c'è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo tramite un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate;
oppure, in alternativa:
- presentare un modello REDDITI-Persone fisiche *entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo*.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver:

- dimenticato di dichiarare dei redditi;
- indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante;

deve presentare obbligatoriamente un modello REDDITI-Persone fisiche e corrispondere direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che sarà, comunque, rimborsato dal sostituto d'imposta.

Nel caso di presentazione diretta o tramite il sostituto d'imposta del modello 730 pre-compilato:

- *senza modifiche:*
 - nessun controllo documentale (ex art. 36-ter DPR 600/1973);
 - nessun controllo preventivo;ma:
 - controllo formale su dati da Cu;
 - controllo sussistenza condizioni soggettive;
- *con modifiche:*
 - controllo documentale (ex art. 36-ter DPR 600/1973);
 - controllo preventivo per rimborsi di entità maggiore a € 4.000,00;
 - controllo preventivo, indipendentemente dall'entità del rimborso, se la dichiarazione presenta elementi di incoerenza;e:
 - controllo formale su dati da Cu;
 - controllo sussistenza condizioni soggettive.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta:

- un minor credito;
o:
- un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI-Persone fisiche 2018, che può essere presentato:
 - entro il 31 ottobre 2018 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso);
 - entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa), tenendo presente che se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente deve pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
 - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa) – se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente deve pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Attenzione: la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Attività estere di natura finanziaria che devono essere indicate nel quadro RW del modello Redditi PF

Le *attività estere di natura finanziaria*, che sono individuabili in quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, costituiscono sempre oggetto di indicazione nel quadro RW del modello Redditi, in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo mera esemplificazioni, devono risultare comprese:

- le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui:
 - le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
 - le obbligazioni estere e i titoli similari;
 - i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero;
 - i titoli non rappresentativi di merce;
 - i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di Oicr esteri);
 - le valute estere;
 - i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, come:
 - i finanziamenti;
 - i riporti;
 - le operazioni di pronti contro termine;
 - il prestito titoli;
- i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- i diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- i metalli preziosi detenuti all'estero;
- le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi:
 - con l'investimento;

- con il disinvestimento;
e:
- il pagamento dei relativi proventi;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi, nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- le attività finanziarie italiane, comunque detenute all'estero, comprese sia quelle per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cosiddette "stock option"), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio risulta di entità inferiore al valore corrente del sottostante. In merito, è opportuno tenere presente che se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario:
 - non ha la possibilità di esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (denominato "vesting period"), le stesse non devono costituire oggetto di rilevazione nel quadro in argomento fino a quando non risulta spirato tale termine;
 - può procedere alla cessione delle medesime anche nel corso del vesting period, in quanto "cedibili", ha, in ogni caso, l'obbligo di procedere alla compilazione del quadro RW.

Da quanto accennato, si deduce che le attività finanziarie detenute all'estero devono necessariamente risultare indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dagli eredi

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi, tenendo presente che sul frontespizio del modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto, mentre l'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri", oltre, ovviamente, a sottoscrivere la dichiarazione.

Per quanto attiene la *presentazione della dichiarazione da parte degli eredi*, si pone in rilievo che può essere utilizzato sia il modello cartaceo, sia la trasmissione telematica, i cui termini di presentazione fanno riferimento alla data in cui è avvenuto il decesso.

Infatti, se gli eredi decidono di utilizzare:

- *il modello Redditi cartaceo da consegnare esclusivamente ad un ufficio postale*, se il decesso è avvenuto:
 - nel corso dell'anno 2017 o entro la fine del mese di febbraio 2018, deve essere presentato nel periodo compreso tra il 2 maggio 2018 e il 2 luglio 2018;
 - nel periodo compreso tra il 1° marzo 2018 e il 30 giugno 2018, il termine di presentazione viene prorogato di sei mesi e, quindi, il termine ultimo è il 31 dicembre 2018;
- *l'invio telematico del modello Redditi*, se il decesso è avvenuto:
 - nel corso dell'anno 2017 o entro la fine del mese di giugno 2018, deve risultare trasmesso nei termini ordinari e cioè entro il 31 ottobre 2018;
 - nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 ottobre 2018, il termine per l'invio viene prorogato di sei mesi e, quindi, il termine ultimo è il 30 aprile 2019.

In pratica, per le persone decedute nel 2017 o entro il mese di febbraio 2018 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari, mentre per quelle decedute successivamente, la dichiarazione gode della proroga di sei mesi.

Inoltre, si ritiene utile rammentare che se nel 2018 la persona deceduta aveva già presentato il modello 730 dal quale risultava un credito, che successivamente non è stato rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede ha la possibilità di far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del soggetto deceduto.

Agenda

Scadenario dal 16 al 31 Maggio 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> , compresa quella sull'energia elettrica in rata d'acconto.	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef <i>di competenza del mese precedente</i> .	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUTI IVS Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti della prima rata di contribuzione dovuta per l'anno in corso calcolata sul cosiddetto "minimale", mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento, tenendo presente che sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti, con o senza partita Iva, titolari di imprese artigiane e commerciali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la loro attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> , nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori	

	dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di marzo (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di marzo (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
16	INAIL-VERSAMENTO SECONDA RATA PREMIO I datori di lavoro che si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata i premi dovuti per l'anno in corso devono procedere al versamento della <i>rata</i> di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista, come di seguito specificato) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.	

16	<p>INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA</p> <p>Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA</p> <p>Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di marzo (<i>secondo mese precedente</i>); <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI MENSILI OPERANTI CON SUBFORNITURE</p> <p>Pagamento, da parte dei contribuenti Iva mensili soggetti al regime ex art. 74, comma 4-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del tributo dovuto per lo scorso trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo "6720-Subfornitura Iva mensile-versamento cadenza trimestrale-1° trimestre".</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI TRIMESTRALI</p> <p>I soggetti passivi o contribuenti Iva in regime opzionale trimestrale devono procedere ad effettuare la liquidazione e alla corresponsione dell'Iva a credito dell'Erario dello scorso trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo), con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI TRIMESTRALI (CATEGORIE SPECIALI)</p> <p>I soggetti passivi o contribuenti Iva in regime trimestrale per "natura" di cui all'art. 74, commi 4 e 4-bis del decreto Iva (categorie speciali), come, a titolo meramente indicativo gli autotrasportatori e i benzinai, devono procedere ad effettuare la liquidazione e alla corresponsione dell'Iva a credito dell'Erario dello scorso trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo), senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE</p> <p>Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>terza rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando l'appropriato codice tributo "6099-Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>	

16	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di marzo (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 aprile 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i>.</p>	
16	<p>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</p> <p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none">- compensi per avviamento commerciale;- contributi degli enti pubblici;- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);- locazioni brevi;- premi e vincite; <p>- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</p> <p>- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</p> <p>- redditi di lavoro autonomo;</p> <p>- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>- redditi diversi;</p> <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
16	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di marzo (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 aprile 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
16	<p>TOBIN TAX</p> <p>Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente.</p>	
17	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a</p>	

	<p>credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di gennaio 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 febbraio 2018)</i> hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i>.</p>	
17	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SOGGETTI TRIMESTRALI (CATEGORIE SPECIALI)</p> <p>I soggetti passivi Iva, soggetti passivi o contribuenti Iva in regime trimestrale per "natura" di cui all'art. 74, commi 4 e 4-bis del decreto Iva (categorie speciali), come, a titolo meramente indicativo gli autotrasportatori e i benzinai, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del quarto trimestre 2017 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 febbraio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
17	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di gennaio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 febbraio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
21	<p>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che nel corso del mese precedente risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
21	<p>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</p> <p>Le Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di</p>	

	instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel corso del mese precedente.	
21	ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati nel corso del mese precedente.	
21	AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.	
21	ENASARCO-VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte delle case mandanti, dei contributi dovuti per gli agenti e per i rappresentanti alla fondazione Enasarco con riferimento al trimestre solare precedente, mediante utilizzo del sistema <i>on line</i> , che prevede la compilazione via web/internet della distinta di versamento e l'addebito automatico delle somme dovute su c/c bancario.	
22	CANONE DI CONCESSIONE SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO I concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14- <i>bis</i> , comma 4, del D.P.R. 640/1972, devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente al secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24-accise, tenendo in considerazione che nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa calcolata sull'ammontare non corrisposto.	
22	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>quarta rata del secondo periodo contabile</i> (mesi di marzo e aprile), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24.	
25	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese precedente.	
29	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di marzo</i> , poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto lo scorso 28 febbraio (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni	

	<p>dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
39	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>prima rata del terzo periodo contabile</i> (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di gennaio e febbraio), mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24, tenendo presente che in caso di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa in relazione dell'ammontare non corrisposto.</p>	
30	<p>BILANCIO D'ESERCIZIO APPROVATO IL 30 APRILE 2018-DEPOSITO</p> <p>Ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, le società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio nei 120 giorni dal 31 dicembre 2017 e, quindi, il 30 aprile 2018, scade il termine per procedere al deposito della copia del bilancio d'esercizio e degli inerenti allegati presso il competente Registro delle imprese.</p>	
30	<p>LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA</p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.</p>	
30	<p>LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello "f24 versamenti con elementi identificativi" (F24 elide) e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
31	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di giugno</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il</p>	

	<p>modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo riguardanti le somme dovute che, di regola, si possono riferire alla seconda o unica rata inerente al periodo d'imposta in corso dell'Ires, dell'Irap, dell'addizionale Ires inerente al settore petrolifero e gas e dell'eventuale maggiorazione Ires.</p>	
31	<p>ASSICURAZIONI Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello <i>scorso mese di aprile</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il <i>precedente mese di marzo</i>.</p>	
31	<p>ASSICURAZIONI ESTERE Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle entrate, della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
31	<p>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA-PRIMO TRIMESTRE 2018 Per i soggetti passivi Iva che non risultano esonerati: - dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale; e/o: - dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche; sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero, scade il termine per procedere a effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati informativi inerenti alle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo).</p>	
31	<p>CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; • ai collaboratori coordinati e continuativi; • ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; • ai venditori a domicilio; • agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. <p>Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport.</p>	
31	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di agosto</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
31	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>	

31	<p>FERIE-DIFFERIMENTO CONTRIBUTIVO</p> <p>Scade il termine per i datori di lavoro di procedere alla presentazione al Comitato provinciale Inps, salvo casi particolari per i quali opera l'esclusione, della richiesta di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi inerenti al periodo di chiusura dell'unità produttiva o stabilimento per ferie collettive.</p> <p>La richiesta di differimento contributivo può essere presentata anche in via cautelativa e, quindi, la stessa può anche non essere successivamente utilizzata.</p>	
31	<p>LIBRO UNICO DEL LAVORO</p> <p>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>	
31	<p>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</p> <p>Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00</p>	
31	<p>PREU- PRELIEVO ERARIALE UNICO-ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ</p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, in relazione ai DD.MM. 6 agosto 2007 e 4 ottobre 2010, devono procedere ad inviare, in via telematica, la comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle informazioni e dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile marzo-aprile.</p>	
31	<p>PREU- PRELIEVO ERARIALE UNICO-TEMPORANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ</p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, in relazione al D.M. 23 aprile 2007, devono procedere al pagamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p>	
31	<p>SCHEDA CARBURANTE</p> <p>Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.</p>	
31	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC</p> <p>Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso <i>mese di novembre</i> (senza maggiorazioni) o dello scorso <i>mese di ottobre</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%).</p>	
31	<p>SPESOMETRO PRIMO TRIMESTRE 2018-TRASMISSIONE</p> <p>Scade il termine per procedere alla trasmissione telematica, diretta o per il tramite di un intermediario abilitato o di una società del gruppo, all'Agenzia delle entrate, delle informazioni e dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle fatture emesse, delle fatture ricevute, – delle note di variazione; – delle bollette doganali; <p>relativi al primo trimestre 2018 (<i>mesi di gennaio, febbraio e marzo</i>).</p> <p>N.B.: in alternativa, sussiste la possibilità della trasmissione per il primo semestre 2018 entro il 30 settembre 2018.</p>	

31	TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVIGIONI Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere ad effettuare l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso del precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.
31	VEICOLI E AUTOSCAFI CONSEGNATI PER LA RIVENDITA E TASSE AUTOMOBILISTICHE Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 29 aprile 1999, che non trova applicazione nelle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, e al fine di ottenere l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, scade il termine per le imprese autorizzate o, comunque, abilitate al commercio di autoveicoli e di autoscafi, per trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate gli appositi elenchi inerenti ai detti beni a loro consegnati per la rivendita nel corso del precedente quadrimestre (detti elenchi devono necessariamente essere corredati anche da supporto magnetico o ottico).
31	VENDITE A MEZZO COMMISSIONARI Termine utile, ai sensi del D.M. 18 novembre 1976, per procedere all'emissione della fattura inerente alle operazioni di cessione poste in essere nel corso del mese solare precedente per il tramite di commissionari e all'annotazione della medesima nell'apposito registro Iva delle fatture emesse.
31	VENDITE A SEGUITO DI CONTRATTI ESTIMATORI Termine utile, ai sensi del D.M. 18 novembre 1976, per procedere all'emissione della fattura inerente alle operazioni di cessione poste in essere nel corso del mese solare precedente da parte dell'accipiente (contratti estimatori o di conto deposito) e all'annotazione della medesima nell'apposito registro Iva delle fatture emesse.
31	VENDITE-BENI CON PREZZO DA DETERMINARE Termine utile, ai sensi del D.M. 15 novembre 1975, con riferimento alle operazioni di cessione di beni il cui prezzo, in base a disposizioni normative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali deve essere commisurato ad elementi non conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione (es.: listini ufficiali non ancora pubblicati), per procedere all'emissione della fattura relativa alle operazioni che, nel corso del mese precedente, sono pervenute ad individuare gli elementi non noti o nell'ipotesi in cui il prezzo è stato, comunque, determinato, anche, eventualmente, in via transattiva (è, inoltre, consentita l'emissione di un unico documento per le cessioni poste in essere tra le stesse parti) e all'annotazione della medesima nell'apposito registro Iva delle fatture emesse.

Schede operative

Redditi di lavoro autonomo – Aliquote ritenute alla fonte

<i>Tipo di reddito</i>	<i>Aliquota ritenuta</i>	<i>da applicare all'imponibile in misura pari al</i>
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore di età inferiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	60%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore di età superiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	75%
Compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale	20% a titolo d'acconto	100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori	20% a titolo d'acconto	100%

Rettifica entro i 90 giorni della dichiarazione annuale

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	
<ul style="list-style-type: none"> • Presentare la dichiarazione corretta entro novanta giorni dalla scadenza del termine • Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento • Corrispondere le relative sanzioni 	
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa di € 250,00 (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471, salvo che ricorra una diversa e più specifica irregolarità dichiarativa disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = € 27,78 <li style="text-align: center;">+ • sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n.

	472, in relazione a quando interviene il ravvedimento.
DICHIARAZIONE TARDIVA	
<ul style="list-style-type: none"> • Presentare la dichiarazione entro novanta gg dalla scadenza del termine • Versare l'imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento • Corrispondere le relative sanzioni amministrative • Sanzione amministrativa di € 250,00 (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471), ridotta a 1/10, ai sensi della lettera c) = € 25,00 <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 	

Correzione oltre i 90 giorni della dichiarazione annuale

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	
<ul style="list-style-type: none"> • Presentare la dichiarazione corretta. • Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento. • Versare le relative sanzioni. 	
<p>Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a seconda di quando interviene il ravvedimento <i>oppure:</i> • se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione, ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471, ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a seconda di quando interviene il ravvedimento.
<p>Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, in relazione a quando interviene il ravvedimento.

DICHIARAZIONE OMESSA

Il ravvedimento operativo della dichiarazione omessa dopo 90 giorni non è possibile.

Termini di decadenza degli accertamenti fiscali

VIOLAZIONE IMPOSTE SUI REDDITI			
Periodo d'imposta di riferimento	Modello per adempimento dichiarativo	Termine	
		Con dichiarazione presentata	Con dichiarazione omessa
2017	Redditi 2018	31 dicembre 2023	31 dicembre 2025
2016	Redditi 2017	31 dicembre 2022	31 dicembre 2024
2015	Unico 2016	31 dicembre 2020	31 dicembre 2021
2014	Unico 2015	31 dicembre 2019	31 dicembre 2020
2013	Unico 2014	31 dicembre 2018	31 dicembre 2019
2012	Unico 2013	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018

VIOLAZIONE QUADRO RW			
Periodo d'imposta di riferimento	Modello per adempimento dichiarativo	Periodo d'imposta della violazione	Termini di prescrizione (circ. n. 30/2015)
2017	Redditi 2018	2018	31 dicembre 2023
2016	Redditi 2017	2017	31 dicembre 2022
2015	Unico 2016	2016	31 dicembre 2021
2014	Unico 2015	2015	31 dicembre 2020
2013	Unico 2014	2014	31 dicembre 2019
2012	Unico 2013	2013	31 dicembre 2018

N.B.: il periodo di prescrizione dei redditi, con decorrenza dal modello Redditi 2017, nell'ipotesi di dichiarazione presentata, coincidono con quelli del quadro RW.

Dossier Casi e Contabilità

Adeguamento agli studi di settore

L'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, prevede il versamento di una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi studi di settore.

Tale maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei compensi annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'esempio numerico che segue, meglio chiarirà l'assunto.

Caso – si consideri l'ipotesi in cui l'ammontare dei compensi annotati nelle scritture contabili è pari a € 40.000,00 e i compensi dallo studio di settore risultano pari a € 45.600,00, come si deve calcolare l'adeguamento in base agli studi di settore e come deve essere indicato, ad esempio, nel quadro RE del modello Redditi 2018-PF?

Analisi

La verifica dello scostamento dei proventi si ottiene nel modo seguente:

$$[(45.600,00 - 40.000,00) \times 100] : 40.000,00 = 14\% \text{ maggiore del } 10\%$$

e l'adeguamento agli studi di settore sarà pari a € 168,00 (3% di € 5.600,00) che deve essere annotato nella colonna 2 del rigo RE5, mentre la differenza tra compensi contabili e da studio di settore (€ 5.600,00) deve essere annotata in colonna 1 e 3 del medesimo rigo.

Il versamento dell'importo di € 168,00 deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo "4726".

Autovettura a uso promiscuo assegnata nel corso del periodo d'imposta

Il più diffuso fringe benefit, nell'attuale prassi aziendale, è senza dubbio costituito dalla concessione in uso al lavoratore dipendente di un'autovettura aziendale.

Al fine di quantificare l'entità del fringe benefit di competenza del lavoratore dipendente e/o del collaboratore, relativamente ai mezzi di trasporto in possesso del datore di lavoro a titolo di proprietà aziendale, noleggio, locazione o leasing, è necessario individuare se i medesimi sono concessi per utilizzo aziendale, privato o promiscuo.

Infatti, se il mezzo di trasporto risulta concesso per *uso promiscuo* si deve assumere, quale reddito di lavoro dipendente, il 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui determinato sulla base degli oneri complessivi chilometrici di esercizio desumibili dalle tabelle elaborate dall'Acì-Automobile Club Italiano, al netto degli importi eventualmente trattenuti al lavoratore nel corso del medesimo periodo d'imposta.

La misura del suddetto compenso in natura, comunemente definito come “fringe benefit”, deve necessariamente essere determinato in relazione ad una presunzione assoluta ed è, pertanto, del tutto indipendente dall’effettivo utilizzo del veicolo.

Si ritiene utile puntualizzare che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro metta anche a disposizione dei servizi aggiuntivi e collaterali all’utilizzo del mezzo di trasporto, come, a titolo meramente indicativo custodia, garage e/o lavaggio, i medesimi devono essere considerati nella base imponibile della retribuzione del soggetto interessato e, quindi, come regola, sono soggetti a imposizione, tenendo, in ogni caso, presente le regole operative per quanto attiene alle retribuzioni in natura.

Poiché la percorrenza convenzionale viene fissata su base annua, il compenso predeterminato deve necessariamente essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al lavoratore dipendente viene accordato l’uso promiscuo dell’automezzo.

Le modalità di calcolo possono essere così schematizzate:

1) *determinazione del valore normale stimato o presunto di riferimento:*

- costo chilometrico d’esercizio (valore da rilevare dalla tabella)	euro
da moltiplicare per		
- percorrenza convenzionale annua	Km	15.000
e per la		
- percentuale fissa di riferimento		30%
con il quale si determina il		
- reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto)	euro

2) *calcolo del reddito da attribuire al lavoratore dipendente:*

- reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto)	euro
moltiplicato:		
- numero dei giorni per i quali il mezzo risulta assegnato (indipendentemente dall’effettivo utilizzo)	n.
diviso:		
- numero dei giorni di competenza dell’anno	n.	365
uguale:		
- reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente.....	euro

3) *individuazione del reddito annuo imponibile ai fini del lavoro dipendente:*

- reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente.....	euro
meno:		
- importo addebitato e trattenuto al lavoratore dipendente o corrisposto dallo stesso per l’utilizzo del mezzo (al lordo dell’Iva)	euro
uguale:		
- reddito annuo imponibile di riferimento da considerare per l’applicazione delle modalità		

di imposizione fiscale diretta euro

Nel caso in cui l'uso dell'auto sia promiscuo, il compenso in natura deve essere individuato su base annua, salvo ragguglio per periodi inferiori all'anno, secondo un valore convenzionale espressamente previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir.

Nella realtà aziendale, però, si può verificare l'ipotesi della concessione in uso promiscuo dell'autovettura nel corso del periodo d'imposta e, quindi, per un tempo inferiore all'anno solare.

Per semplicità procedurali, si ipotizzi la concessione in uso di un'autovettura ad un lavoratore dipendente per il periodo dal 15 maggio al 31 luglio, il cui costo chilometrico stimato dalla tabelle Aci predette risulta essere di € 0,5676.

Ai fini dell'individuazione del fringe benefit annuo, il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve procedere nel modo seguente:

$(30\% \text{ di } € 0,5676) \times 15.000 \text{ chilometri} =$
$= € 0,17028 \times 15.000 = € 2.554,20$
<i>da cui:</i>
$\text{entità giornaliera} = € 2.554,20 : 365 = € 6,99781$

Ai fini operativi è opportuno tenere in considerazione che risultano irrilevanti, per la *corretta quantificazione del benefit*, sia i costi effettivamente sostenuti dal datore di lavoro per il veicolo, sia i chilometri effettivamente percorsi per uso privato (*assunti convenzionalmente con criteri forfettari*).

Inoltre, dato il carattere di forfettizzazione del criterio di individuazione del benefit, è anche ininfluyente, il fatto che il lavoratore dipendente *"sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci, dovendo comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle Aci"*.

Dal valore così determinato devono necessariamente essere scomputati, gli eventuali importi trattenuti al lavoratore o dal medesimo corrisposti a fronte dell'utilizzo privato del mezzo aziendale, al lordo dell'Iva. L'ammontare risultante costituisce il reddito in natura del lavoratore, che deve necessariamente essere suddiviso in relazione ai periodi di paga.

Considerando il periodo di paga "mensile", il beneficio in natura da inserire in busta paga, per i mesi interessati, risulterà così articolato:

<i>retribuzione del mese di</i>	<i>ammontare benefit</i>	<i>reventante dal seguente conteggio</i>
maggio	€ 118,96	€ 6,99781 x 17
giugno	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
luglio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31

Proventi immobiliari abitativi e reddito d'impresa

Ai fini civilistici e, quindi, in sede di approntamento del bilancio d'esercizio, sia i proventi immobiliari, sia tutti gli oneri sostenuti riferiti all'unità immobiliare abitativa hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio 2017.

In sede di redazione del modello Redditi 2018-SC, la partecipazione di tale unità immobiliare alla determinazione del reddito imponibile deve avvenire in relazione alle risultanze catastali (art. 36 e seguenti del Tuir) e, quindi, deve essere riformulata l'operatività per pervenire alla corretta imputazione ai fini fiscali.

A chiarimento valga la seguente esemplificazione.

Caso – si consideri una società a responsabilità limitata che:

- ha locato un'unità immobiliare abitativa (rendita catastale rivalutata pari a € 4.000,00) percependo un canone annuo di competenza del 2017 di € 28.000,00, che ha contabilizzato tra i "proventi immobiliari";
- per la medesima unità immobiliare ha sostenuto spese di manutenzione ordinaria per € 3.600,00, oneri di manutenzione straordinaria per € 2.600,00 e spese di gestione per € 7.000,00 regolarmente contabilizzate.

Analisi

In sede di adempimento dichiarativo è necessario tenere in considerazione che:

- le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite massimo del 15% del "provento da locazione" (15% di € 28.000,00 = € 4.200,00).

Poiché l'entità sostenuta è minore a tale percentuale, l'importo di € 3.600,00 si deve ritenere interamente deducibile, mentre le spese di manutenzione straordinaria non esplicano effetti ai fini della deduzione (ne deriva che al rigo RF10 del modello Redditi SC 2018 deve essere annotato l'importo di € 24.200,00 [€ 28.000,00 - € 3.600,00]), in quanto maggiore della rendita catastale rivalutata [€ 4.000,00];

- tutte le spese sostenute inerenti all'unità immobiliare abitativa ammontanti a € 13.400,00 [€ 3.600,00 + € 2.600,00 + € 7.000,00].

Tali oneri, pertanto devono essere annotate come "*variazione in aumento*" al rigo RF11 del modello Redditi SC 2018;

mentre l'ammontare del provento da locazione [€ 28.000,00], contabilizzato tra i "proventi immobiliari" deve costituire oggetto di "*variazione in diminuzione*" da annotare al rigo RF39 del modello Redditi SC 2018.